

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 gennaio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Le ricorrenti chiedono il rimborso dei 6 buoni postali fruttiferi in loro possesso, comprensivi degli interessi, secondo le indicazioni riportate sul retro degli stessi.

Più precisamente, le ricorrenti sono in possesso di 6 buoni fruttiferi postali emessi tra il 26/03/1982 e il 07/05/1984, del valore di Lire 500.000 ciascuno, con scadenza trentennale. Allo scadere del primo titolo (26/03/2012) si sono recate presso l'ufficio postale per chiedere il rimborso dei suddetti titoli comprensivi degli interessi maturati. In tale occasione sono state informate che l'importo in liquidazione sarebbe ammontato a € "4.600 circa", non corrispondente alle indicazioni riportate sul retro dei titoli stessi. Non convinte dell'informazione ricevuta, si sono rivolte ad un'associazione di consumatori, che, con e-mail del 03/04/2012, ha chiesto spiegazioni alla convenuta.

In data 16/04/2012 la convenuta rispondeva alla suddetta e-mail, che in virtù di quanto stabilito dall'art. 173 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Bancoposta e di Telecomunicazioni, gli importi da corrispondere all'atto di liquidazione dei buoni, non debbono essere rilevati dalle tabelle poste a tergo dei titoli stessi, ma da prontuari elaborati dalla resistente, disponibili anche sul suo sito internet.

Non soddisfatte dalla risposta ricevuta, in data 08/05/2012, le ricorrenti sottoscrivevano ricorso all'ABF, ricorso che, sebbene non presenti nessuna esplicita richiesta (ma esclusivamente una descrizione dei fatti), va interpretato nel senso che in esso viene richiesto il rimborso dei 6 buoni postali fruttiferi in possesso delle ricorrenti, comprensivi degli interessi, secondo le indicazioni riportate sul retro degli stessi.

Con le proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 05/07/2012, l'intermediario ha sottolineato quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in virtù di quanto stabilito dall'art. 173 del DPR 156/1973 (modificato con DL 460/1974, convertito nella legge 588/1974) i tassi d'interesse sui buoni fruttiferi postali erano soggetti a variazioni sia in aumento che in diminuzione.
- Per effetto dell'art.6 del DM del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q", tutti i buoni emessi appartenenti alle serie precedenti emessi fino al 30/06/1986 si sono considerati rimborsati e il relativo montante maturato alla data 01/01/1987 convertito in titoli della serie "Q", per la quale sono stati stabiliti rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione.
- Per effetto di tale normativa, gli importi da corrispondere al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986 vengono rilevati non più dalla tabelle poste sul retro dei titoli stessi, ma applicando i rendimenti previsti dal succitato DM.
- Dette variazioni sono state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee a tutelare il risparmiatore
- Nel caso in esame, l'intermediario ha operato in modo corretto, limitandosi esclusivamente ad applicare, su un prodotto per il quale la società opera come ente collocatore, il D.M. del Tesoro, che ha disposto la variazione del rendimento.

La convenuta ha chiesto che l'ABF dichiari, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e/o per materia; e, in subordine, l'infondatezza della richiesta avanzata dalle ricorrenti.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene opportuno esaminare in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziarie e quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione (1999), anteriore al 1° gennaio 2007.

Nessuna delle due eccezioni preliminari coglie nel segno.

Infatti, per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva di Poste Italiane S.p.A. Deve ricordarsi, in proposito, il DPR 14.3.2001, n. 144 "*Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*": ai sensi dell'art. 1 (Definizioni): "*1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti*"; il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: "*1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti*". La competenza per materia dell'ABF sono di immediata evidenza se solo si pongono in relazione le norme appena citate con quanto disposto dall'art. 1, comma 1° della Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 *bis* del Testo Unico Bancario, nonché dall'art. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui *Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa "*Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta*".



Parimenti assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati.

In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio. Ciò chiarito, e venendo all'esame del merito della controversia, va rammentato che i buoni postali fruttiferi oggetto del ricorso recano la serie "O" e sono stati sottoscritti negli anni '82-'84, ovvero anteriormente al DM del Ministero del Tesoro del 13/06/1986. Più precisamente:

- n° 58, emesso il 26/03/82 dall'Ufficio Postale di Ponzano Magra (SP)
- n° 164, emesso il 06/01/83 dall'Ufficio Postale di Ponzano Magra (SP)
- n° 165, emesso il 06/01/83 dall'Ufficio Postale di Ponzano Magra (SP)
- n° 319, emesso il 07/02/84 dall'Ufficio Postale di Ponzano Magra (SP)
- n° 338, emesso il 07/05/84 dall'Ufficio Postale di Ponzano Magra (SP)
- n° 339 emesso il 07/05/84 dall'Ufficio Postale di Ponzano Magra (SP)

Ora, secondo quanto prevedeva l'art. 173 (*Tabelle degli interessi - Variazioni*) del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (come modificato dal D.L. 30 settembre 1974 n° 460) (Codice Postale), "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

Al riguardo, deve anche ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D. M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»".

In proposito, pare utile ricordare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni [in tal senso, Cass. Civ., Sez. I n. 27809 del 16.12.2005, la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)].”

Come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare (cfr. decisione 1465/12), dalle osservazioni appena svolte deriva la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Ora, questo regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, dunque, deve convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali potesse subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Dalle osservazioni che precedono consegue l'infondatezza dell'istanza formulata nel ricorso all'origine del presente procedimento.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO